

per il personale del comparto *intelligence*. Dopo l'adozione del DPCM n. 3 del 2009, che ne regola il funzionamento, la scuola ha iniziato la propria attività nel giugno del 2010, con l'avvio dei primi corsi.

In occasione del sopralluogo, il direttore della scuola ha illustrato alla delegazione del Comitato, tra l'altro, il Programma dell'attività formativa per l'anno 2010, approvato dal Consiglio direttivo della stessa scuola e trasmesso al Comitato il 5 febbraio del 2010.

L'incontro ha inoltre consentito di svolgere una riflessione non solo sugli aspetti problematici connessi alla formazione del personale delle due agenzie alla luce dei nuovi compiti ad esse affidati dalla legge di riforma, che tiene conto delle nuove sfide che la mutata situazione politica ed economica a livello internazionale pone per la sicurezza del Paese, ma anche di approfondire tematiche quali quelle della qualificazione e riqualificazione del personale attualmente in servizio e delle professionalità più adatte alle nuove missioni delle agenzie, eventualmente anche da reperire sul mercato.

#### 3.4. *Relazione semestrale ai sensi dell'articolo 33, comma 1.*

L'articolo 33, comma 1, della legge istitutiva concernente gli obblighi di comunicazione al Comitato prevede che « il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza, contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza ».

In data 8 ottobre 2010 l'Autorità delegata ha trasmesso la quinta relazione semestrale predisposta dal DIS sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza riferita al primo semestre 2010, che è stata esaminata dal Comitato nella seduta del 16 novembre 2010.

Come hanno messo in evidenza i relatori sen. Caforio e on. Pastore, il documento si è caratterizzato per alcuni profili di novità rispetto ai precedenti, giacché nella sua redazione si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota del Comitato del 31 maggio 2010, in cui si suggeriva di operare una selezione delle informazioni riportate nella relazione, distinguendo tra quelle effettivamente meritevoli di classifica, e quindi da inserire in questo documento redatto, secondo la legge n. 124 del 2007, specificamente per il Comitato e gli altri elementi informativi, che potevano invece più utilmente confluire nella relazione annuale al Parlamento.

Nella discussione è stato quindi espresso apprezzamento per la maggiore essenzialità del documento, che si riferisce in linea di massima ai dati sensibili concernenti le attività svolte nel semestre di competenza, anche se in alcune sue parti vengono trattati fatti e circostanze successivi alla data del 30 giugno 2010. Circa i pericoli per la sicurezza, sono stati valorizzati gli elementi di novità emersi dalle analisi compiute nello stesso periodo.

Nella relazione semestrale si fa, inoltre, riferimento, in accoglimento di diversi rilievi formulati dal Comitato anche in connessione a vicende recenti, all'avvio di una riflessione sulla necessità di definire, in presenza di verificata inaffidabilità o inadeguatezza del personale rispetto ai compiti istituzionali del comparto, procedure flessibili che assicurino tempestività ed efficacia alla risoluzione del rapporto di

impiego, pur in una cornice di salvaguardia della posizioni soggettive del dipendente.

Tale approfondimento ha successivamente portato alla predisposizione di alcune modifiche normative in tal senso, che sono state inserite nel nuovo regolamento del personale di DIS, AISE e AISI, su cui il Comitato ha espresso il proprio parere il 3 marzo 2011.

Dall'esame della relazione sono anche emersi rilievi, peraltro già espressi in altre occasioni, in merito alle modalità con cui è stata data applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari sulle inchieste interne.

In data 8 aprile 2011 l'Autorità delegata ha trasmesso la sesta relazione semestrale predisposta dal DIS sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza riferita al secondo semestre 2010, che è stata esaminata dal Comitato nelle sedute del 5 e del 31 maggio 2011.

Nel corso del dibattito introdotto dai relatori senatore Esposito, vice presidente, e onorevole Rosato, è emerso un apprezzamento unanime per l'impostazione della relazione, per la redazione della quale si è tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato in sede di esame dei precedenti documenti. In particolare, è stato registrato un significativo miglioramento del livello quantitativo e qualitativo delle informazioni contenute nella relazione, nonché il puntuale assolvimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente.

Nella discussione sono peraltro state espresse riserve sulla completezza degli elementi informativi concernenti le attività ispettive e lo svolgimento delle inchieste interne. Su questo specifico punto, come del resto già programmato, il Comitato è intenzionato a procedere all'audizione degli ispettori ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124.

Nella medesima seduta il Comitato ha anche deciso, al fine di acquisire specifici elementi sul « *modus operandi* » degli Organismi, integrando in tal modo il quadro delineato dalla relazione, di approfondire le modalità di svolgimento di una specifica operazione. A questo scopo, il COPASIR intende attivare prossimamente le procedure di cui all'articolo 31, commi 7 e 13.

#### **4. I pareri del Comitato espressi ai sensi dell'articolo 32, comma 1.**

L'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 stabilisce che il Comitato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti da diverse norme della medesima legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

Nel corso del terzo anno di attività, il Comitato è stato chiamato ad esprimere il parere su sei schemi di regolamento, successivamente illustrati secondo l'ordine cronologico di trasmissione da parte del Governo, attraverso i quali, da un lato, si è intervenuti sui regolamenti adottati negli anni 2008-2009 in sede di prima attuazione della legge n.124, modificandoli in misura più o meno significativa dopo circa

diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, e, dall'altro, si è completata l'attuazione del quadro normativo previsto dalla legge di riforma.

L'Autorità delegata ha trasmesso al COPASIR il 21 giugno 2010 uno schema di DPCM, che recava modifiche al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AISI, adottato con il decreto n. 4 del 1° agosto 2008, nelle parti relative alla gestione finanziaria delle risorse dell'Agenzia e in quella concernente i Centri territoriali del Servizio.

Il Comitato, previa illustrazione da parte dei relatori, onorevoli Briguglio e Rosato, ha esaminato lo schema di regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, esprimendo all'unanimità nella medesima seduta parere favorevole.

Le disposizioni regolamentari di modifica sono state emanate il 30 luglio 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 e sono entrate in vigore il 27 agosto 2010.

Il 2 luglio 2010 è pervenuta dal Governo una richiesta di parere su uno schema di regolamento recante la previsione di piani straordinari per la modifica dei regolamenti concernenti l'ordinamento del personale e l'organizzazione di DIS, AISE e AISI.

Il testo trasmesso nella sua impostazione di fondo trae spunto, come precisato dall'Autorità delegata nella nota di trasmissione, dalla lettera indirizzata alla stessa Autorità con cui il Comitato il 31 maggio 2010 aveva formulato alcune osservazioni emerse nel corso dell'esame della quarta relazione semestrale concernente l'attività degli Organismi d'informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2009 e riferite alla necessità di adottare misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

In questa ottica, il provvedimento prevede: una riduzione con misure straordinarie degli oneri per il personale attraverso il suo collocamento a riposo d'ufficio, anche in deroga al limite di età, a condizione che avesse maturato determinati requisiti anagrafici e di servizio; un ricambio e una riqualificazione del personale del comparto; una razionalizzazione della struttura organizzativa di DIS, AISE e AISI mediante l'eliminazione di duplicazioni e conseguenti diseconomie, soprattutto nei settori amministrativi e tecnico-logistici.

Il Comitato, sulla base delle relazioni del senatore Esposito, vice presidente, e del senatore Passoni, ha esaminato lo schema di regolamento nelle sedute del 14 e del 21 luglio 2010, esprimendo in quest'ultima seduta, all'unanimità, parere favorevole con tre condizioni e alcune osservazioni.

Nel corso dell'esame sono stati richiesti taluni approfondimenti relativamente a profili tecnici del provvedimento, rispetto ai quali sono stati acquisiti dall'Autorità delegata ulteriori elementi informativi.

Le condizioni poste dal Comitato sono state accolte. In particolare, esse richiama alla necessità che le misure proposte in relazione a mutamenti nell'organizzazione di DIS, AISE e AISI fossero adottate secondo le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007 (ovvero attraverso provvedimenti regolamentari da sottoporre al parere parlamentare e non con misure di carattere meramente amministrativo) e che le assunzioni previste nel medesimo regolamento potessero

avvenire – entro il limite del quaranta per cento delle cessazioni dal servizio complessive – solo all'esito della riflessione da effettuare sulle modalità con cui dare attuazione alle procedure selettive e concorsuali fissate dalla legge per il reclutamento.

Il regolamento è stato emanato il 30 luglio 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 ed è entrato in vigore il 27 agosto 2010.

Il 1° ottobre 2010 l'Autorità delegata ha inviato per l'acquisizione del parere lo schema di DPCM che modifica il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AISE, adottato con il decreto n. 3 del 1° agosto 2008.

Con il provvedimento trasmesso il Governo ha inteso completare il processo di proiezione verso l'estero dell'AISE secondo gli indirizzi della legge n. 124 del 2007 e di riorganizzarne la struttura, eliminando le aree di sovrapposizione e duplicazione.

Il Comitato, previa illustrazione da parte dei relatori, senatore Esposito, vice presidente, e onorevole Rosato, ha esaminato lo schema di regolamento nelle sedute del 19 e del 27 ottobre, esprimendo all'unanimità parere favorevole con osservazioni nella seduta del 3 novembre 2010.

Il regolamento è stato emanato il 23 marzo 2011, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2011.

Il Governo ha accolto alcune delle osservazioni formulate dal Comitato.

In data 7 dicembre 2010 è pervenuto dall'Autorità delegata uno schema di regolamento recante disposizioni integrative e correttive al DPCM n. 1 del 2008 sull'ordinamento del personale di DIS, AISE e AISI.

In particolare, il Governo si è avvalso, nella circostanza, della previsione di cui all'articolo 133 del citato DPCM n. 1 del 2008, che consente non prima di diciotto mesi dalla sua entrata in vigore di modificarne le disposizioni, ovvero dopo un lasso di tempo sufficiente a verificare il « funzionamento » dei nuovi istituti e procedure e la « loro congruità rispetto al sistema *intelligence* ».

Da un punto di vista formale il Governo, per esigenze di chiarezza, ha ritenuto opportuno abrogare il testo previgente e adottarne uno nuovo che ha comunque salvaguardato l'impostazione precedente, eliminando le disposizioni che avevano esaurito i loro effetti nella fase transitoria e intervenendo su taluni istituti che avevano presentato profili di criticità o evidenziato necessità di correttivi e miglioramenti.

Sono state quindi valutate positivamente le norme contenute nel regolamento che vanno in questa direzione, mentre sono state poste alcune condizioni volte a limitare le assunzioni dirette, salvo i « casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza ».

Il Comitato, sulla base delle relazioni del senatore Esposito, vice presidente, e dell'onorevole Rosato, ha esaminato lo schema di regolamento nelle sedute del 19 gennaio e del 16 e 24 febbraio 2011,

esprimendo all'unanimità parere favorevole con nove condizioni e alcune osservazioni nella seduta del 3 marzo 2011.

In particolare le condizioni formulate si sono concentrate sulle disposizioni in materia di reclutamento del personale di DIS, AISE e AISI, e si sono ispirate alla necessità di attuare il principio stabilito nella legge, e che segna una netta discontinuità rispetto al sistema previgente, secondo cui le assunzioni debbono avvenire attraverso « modalità concorsuali e selettive ». Altre condizioni si sono poi riferite alle disposizioni del regolamento che regolano l'accesso alle qualifiche dirigenziali.

Con riguardo alla norma di legge secondo cui il reclutamento deve avvenire sempre attraverso procedure concorsuali e selettive, il Comitato è stato peraltro sempre disponibile a valutarla, al fine di armonizzarla con le esigenze del comparto.

Le condizioni sono state accolte parzialmente. Quanto alle modalità di reclutamento è stato comunque stabilito nel nuovo regolamento che le assunzioni dirette siano comunicate tempestivamente all'organismo parlamentare di controllo.

Tale previsione non è stata ritenuta sufficiente dal Comitato, che ha manifestato le proprie riserve all'Autorità delegata nella seduta del 20 aprile 2011, sottolineando la necessità che, quanto meno, l'informazione dovesse essere preventiva.

Il regolamento è stato emanato il 23 marzo 2011, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2011.

Il 5 maggio 2011 è pervenuto dall'Autorità delegata uno schema di regolamento volto a modificare la citata disposizione nel senso di accogliere la richiesta del COPASIR, prevedendo che esso sia informato preventivamente, e non già tempestivamente, del ricorso ad uno dei possibili casi di assunzione diretta previsti dallo stesso regolamento.

Il Comitato ha esaminato lo schema di regolamento nella seduta del 31 maggio 2011, esprimendo all'unanimità parere favorevole con una condizione nella quale si precisa che la preventiva comunicazione al Comitato deve essere estesa a tutte le ipotesi di assunzione diretta previste dalla legge e deve riguardare anche i profili delle professionalità assunte e le relative motivazioni.

Alla data di approvazione della presente relazione il regolamento non è stato ancora emanato.

L'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124, così come sostituita dall'articolo 24, comma 73, lettera a), del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, stabilisce che sia adottato un apposito regolamento ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, per il quale è stato previsto il parere del Comitato.

Lo schema di regolamento è stato trasmesso dall'Autorità delegata il 30 marzo 2011 ed è stato esaminato, sulla base delle relazioni dell'onorevole Laffranco e del senatore Passoni, nelle sedute del 5 maggio e del 15 giugno 2011; in quest'ultima seduta è stato espresso all'unanimità un parere favorevole con tre condizioni e quattro osservazioni.

Con tale schema di regolamento, che reca « Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate », viene ridefinita l'« organizzazione nazionale di sicurezza », distinguendo positivamente l'ambito di competenza politico da quello amministrativo e prevedendo un'articolazione complessa delle strutture.

Circa il segreto di Stato, il Comitato ha chiesto di essere informato nell'ambito della relazione semestrale dell'elenco completo dei segreti di Stato quale risulti dalla ricognizione effettuata dall'apposito ufficio inventario istituito presso l'UCSE.

Con riferimento alla classifiche di segretezza e al meccanismo stabilito dalla stessa legge di riforma che prevede la declassifica automatica dei documenti trascorso un certo numero di anni dall'apposizione della classifica stessa, il Comitato ha ribadito la necessità che l'attuazione di tale previsione avvenga in modo coerente con le finalità di trasparenza e conoscibilità dei documenti, che il legislatore intendeva perseguire, fermo restando che quanto verrà declassificato è comunque sottoposto al regime della legge n. 241 del 1990.

Alla data di approvazione della presente relazione il regolamento non è stato ancora emanato.

Si ricorda, infine, che il regolamento previsto all'articolo 8, comma 2, della legge, concernente la disciplina dei rapporti di collaborazione tra il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS) e l'AISE, non ancora adottato alla data di approvazione della relazione del COPASIR al Parlamento per l'anno 2010, è stato emanato il 30 luglio 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 ed è entrato in vigore il 27 agosto 2010.

Sul relativo schema di regolamento, il Comitato aveva formulato una condizione e alcune osservazioni. Il parere si era concentrato, in particolare, sull'esigenza di finalizzare l'attività del RIS, come previsto dalla legge, esclusivamente a tutela dei presidi e delle attività delle Forze armate all'estero.

Tale condizione è stata accolta dal Governo.

Inoltre, il Comitato, preso atto che lo schema di regolamento trasmesso delineava competenze di carattere informativo del RIS, ha osservato che occorrerebbe una riflessione adeguata sull'esigenza di ricondurre le attività sviluppate in virtù di tali competenze sotto il controllo parlamentare analogamente a quanto previsto per i Servizi di informazione per la sicurezza dalla legge n. 124 del 2007.

## **5. Segreto di Stato.**

### *5.1. Comunicazioni di conferma dell'opposizione del segreto di Stato.*

In data 7 marzo 2011 il Presidente del Consiglio ha comunicato al Comitato di aver confermato il segreto di Stato opposto da un dipendente dell'AISI nell'ambito del procedimento penale n. 18745/09 in corso presso la VI sezione del tribunale di Roma.

Nella comunicazione si precisa che le domande formulate durante l'esame testimoniale hanno avuto ad oggetto « fatti e circostanze

riconducibili agli *interna corporis* degli organismi informativi », che, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009, « sono suscettibili di essere protetti con il vincolo del segreto ».

Nella seduta del 16 marzo il Comitato, previa illustrazione dei relatori, onorevole Laffranco e senatore Passoni, ha deliberato – in relazione a tale comunicazione – di richiedere al Presidente del Consiglio la trasmissione del verbale dell'interrogatorio reso dal dipendente dell'AISI al pubblico ministero, al fine di compiere le valutazioni di competenza ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 124. Ha richiesto altresì elementi informativi sul ruolo svolto dal personale dei Servizi nella vicenda connessa al suddetto procedimento penale.

Il Presidente del Consiglio ha risposto con una nota del 2 maggio 2011 nella quale ha precisato l'ambito di attività posta in essere dai Servizi e ha comunicato di avere inoltrato, ai sensi dell'articolo 118-*bis* c.p.p., alla procura presso il tribunale di Roma, la formale richiesta di acquisizione di copia del verbale di interrogatorio.

## 5.2. Comunicazioni di proroga del segreto di Stato.

In data 24 dicembre 2010, il Presidente del Consiglio ha comunicato, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 124, la proroga fino alla scadenza massima di trenta anni del segreto di Stato sui rapporti tra SISMi e OLP opposto nell'ambito del procedimento penale concernente il sequestro dei giornalisti Italo Toni e Maria Grazia De Palo e confermato dal Presidente del Consiglio dell'epoca il 25 agosto 1984.

Come precisato nella relazione annuale relativa al periodo 2009-2010, sul caso in esame si era proceduto – su richiesta del Comitato – ad individuare, tra gli atti coperti dal segreto, quelli che, non riguardando direttamente le relazioni internazionali che si volevano tutelare, potevano essere accessibili per i familiari dei due giornalisti scomparsi. Ciò ha consentito l'accesso a 1240 atti desecretati e a due ulteriori atti per i quali, pur permanendo il segreto di Stato, è stato concesso l'accesso previa applicazione di *omissis*.

Tale vicenda ha assunto un valore emblematico in relazione alla attuazione concreta delle disposizioni di legge che regolano l'accesso agli atti già coperti dal segreto di Stato. In effetti, fermo restando il principio secondo cui alla cessazione del segreto non può far seguito la classificazione degli atti interessati, si è potuto constatare che l'originaria opposizione del segreto di Stato in uno specifico procedimento penale e la sua successiva conferma da parte del Presidente del Consiglio, determina la concreta sottomissione al vincolo della segretezza di un numero elevato di documenti che direttamente o indirettamente si riferiscono all'oggetto dell'opposizione. Il decorrere del tempo e la qualificazione specifica dei soggetti richiedenti l'accesso consente, tuttavia, di compiere una valutazione aggiornata e non restrittiva finalizzata ad individuare gli atti per i quali sia possibile prevedere la desecretazione anche prima della scadenza massima.

È auspicabile che percorsi analoghi possano essere seguiti anche in futuro. Ciò corrisponde alla esigenza – fortemente avvertita – di contribuire per quanto possibile alla ricostruzione di vicende ancora non chiarite.

Un aspetto particolare della procedura di accesso è rappresentato dalla possibilità, per i soggetti interessati, di estrarre copia dei documenti presi in visione. In data 30 marzo 2011, il Comitato ha rappresentato questa richiesta, proveniente dai familiari della giornalista Maria Grazia De Palo, al direttore del DIS, precisando che la desecretazione degli atti avrebbe potuto rendere applicabili gli articoli 23 e 25 della legge n. 241 del 1990, concernente l'accesso agli atti amministrativi. In data 9 maggio 2011, il direttore del DIS ha replicato osservando che l'accesso agli atti in questione è da inquadrare nell'ambito di una costruttiva collaborazione istituzionale che ha determinato una selezione di documenti e un « bilanciamento degli interessi in gioco tale da consentire la consultazione, ma non l'estrazione di copia ».

### *5.3. Elenco dei segreti di Stato.*

Con lettera del 15 settembre 2010 l'Autorità delegata ha trasmesso, facendo seguito ad un impegno assunto nel corso della sua audizione del precedente 21 luglio, un elenco, classificato « riservato », dei segreti di Stato vigenti. Con nota del 3 novembre 2010 il Comitato ha auspicato la pubblicazione dell'elenco delle opposizioni e apposizioni di segreto di Stato tuttora in essere. È da precisare che nel corso dell'esame in sede consultiva dello schema di regolamento recante « Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza », il Comitato ha preso atto della disposizione che prevede l'istituzione presso l'UCSE di un ufficio inventario per la registrazione dei provvedimenti relativi al segreto di Stato. Nella relazione di accompagnamento alla bozza di regolamento si afferma, inoltre, che l'istituzione dell'ufficio inventario « comporterà la necessità, all'atto dell'entrata in vigore del regolamento, di effettuare una esaustiva ricognizione dei segreti di Stato esistenti, attivando in tal senso anche l'AISE, l'AISI e le altre amministrazioni potenzialmente interessate », con ciò presumendosi che non esiste attualmente un quadro completo e dettagliato dei documenti coperti dal segreto di Stato.

Il Comitato ha, quindi, ritenuto, dato il particolare rilievo che la questione assume sotto i diversi profili già evidenziati in premessa, di formulare una condizione di cui si è dato conto nel paragrafo 4.

### *5.4. Sulle conclusioni della Commissione istituita presso la presidenza del Consiglio per formulare proposte in particolare sul segreto di Stato.*

In data 19 luglio 2010 è pervenuta al Comitato la relazione conclusiva della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire la procedura di accesso alla documentazione per la quale viene a decadere il segreto di Stato e di formulare proposte per l'aggiornamento della normativa in materia.

Il Comitato ha esaminato le valutazioni e le proposte della Commissione nelle sedute del 29 luglio, del 19 e 27 ottobre e del 3

novembre 2010 sulla base delle relazioni introduttive svolte dai deputati Briguglio e Rosato.

Nel corso della discussione sono stati analizzati in particolare i temi della durata del segreto di Stato, dell'accesso ai documenti desecretati, degli effetti del cosiddetto «segreto internazionale», dell'utilizzo delle classifiche di segretezza, dei soggetti obbligati all'opposizione del segreto, dei soggetti obbligati al possesso del nulla osta di segretezza, dell'ambito di applicabilità delle intercettazioni preventive e dei modi di reclutamento del personale.

Il Comitato, nella seduta del 3 novembre 2010, ha deciso di accogliere l'invito pervenuto dall'Autorità delegata di formulare le proprie osservazioni sulle conclusioni della commissione di studio e ha delegato il Presidente ad inviare una nota contenente l'esito della discussione presso lo stesso Comitato.

Con riferimento al segreto di Stato, nella nota si precisa, innanzitutto, che l'impostazione della legge n. 124, sulla sua durata temporale e sull'accesso ai documenti desecretati, non debba essere alterata. Ne consegue, a giudizio del Comitato, che una volta venuto meno il segreto di Stato, ciò che ne era oggetto — oltre ad essere immediatamente accessibile all'autorità giudiziaria — dovrebbe esserlo anche per tutti gli altri soggetti, secondo le regole generali per l'accesso fissate dalla legge n. 241 del 1990. Viene quindi formulato un giudizio di non condivisibilità su uno schema di regolamento suggerito dalla commissione di studio che prevede la possibilità di «classificare» i documenti desecretati. Ciò, in quanto la legge non prevede «protezioni di secondo livello» per i documenti già coperti dal segreto di Stato e, d'altra parte, i lavori preparatori della stessa legge indicano con chiarezza la volontà del legislatore di rendere conoscibili i documenti anche per ragioni di studio. In ogni caso, si sostiene nella nota, l'ordinamento vigente, e in particolare la legge n. 241 del 1990, sembra già prevedere misure adeguate per la tutela dei documenti contenenti informazioni concernenti la sicurezza e la difesa nazionale. Viene anche ricordato che il regolamento adottato con DPCM dell'8 aprile 2008, all'articolo 10, comma 3, stabilisce che «una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di sicurezza».

Nella stessa nota vengono, inoltre, manifestate perplessità sulla proposta concernente il cosiddetto segreto di Stato internazionale. La commissione di studio aveva infatti ipotizzato l'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 39 della legge n. 124 finalizzato a precisare che «ai soli fini della sicurezza della Repubblica» è in ogni caso fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali. In tal modo, si otterrebbe il rafforzamento di quanto già disposto sullo stesso punto dal vigente comma 10 dell'articolo 39, attraverso la precisazione di una prevalenza della tutela dell'accordo internazionale anche rispetto ai termini di durata del segreto fissati dalla legge nazionale e, inoltre, la possibilità di ricorrere al segreto di Stato anche in relazione a fatti (mafia, terrorismo, stragi) per i quali esso non è opponibile in base alla legge n. 124, ferma restando l'inopponibilità del segreto in presenza di fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Mentre sull'esi-

genza di tutelare, in un'ottica di reciprocità, gli accordi internazionali — anche in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale rispetto all'uso del segreto di Stato — si è registrata nel Comitato un'ampia condivisione, la questione della utilizzazione del segreto, in relazione a gravi reati per i quali oggi è inopponibile, ha suscitato le valutazioni non positive contenute nella nota del 3 novembre 2010 e anche, successivamente, l'apertura di una discussione del cui esito non unanime è succintamente dato conto nella premessa della presente relazione.

Per ciò che concerne la « protezione di secondo livello », nel corso della sua audizione del 3 febbraio 2011, l'Autorità delegata ha confermato il parere favorevole del Governo sulla proposta della commissione di studio relativa all'applicabilità delle classifiche di segretezza ai documenti desecretati. Ciò, tenendo conto della finalità del segreto di Stato che, quale sbarramento nei confronti dell'autorità giudiziaria deve senz'altro venir meno alla sua scadenza, mentre un discorso diverso è quello relativo all'apposizione di classifiche di segretezza che per loro natura si riferiscono a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria.

Il Comitato, peraltro, nel corso della medesima seduta e, successivamente ha ribadito l'esigenza di dare piena attuazione alla legge n. 124, nonché l'applicabilità delle regole generali della legge n. 241 agli atti desecretati.

Nella seduta del 20 aprile 2011, nel corso di un'ulteriore audizione, l'Autorità delegata ha convenuto sulla ipotesi prospettata dal Comitato rinunciando alla cosiddetta « protezione di secondo livello » e precisando che il Governo, nel valutare le richieste di accesso ad atti non più coperti dal segreto di Stato si sarebbe attenuto all'applicazione delle disposizioni per l'accesso alla documentazione amministrativa previste dalla legge n. 241 del 1990 e dai relativi regolamenti di attuazione.